

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 233/CGF

(2008/2009)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 142/CGF – RIUNIONE DEL 5 MARZO 2009**

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Luigi Antonio Esposito – Componenti;  
Dr. Franco Di Mario – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1) RICORSO DELLA S.S.C. GIUGLIANO S.R.L. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE AL SIG. DE SIMONE MARCO, A TITOLO DI RIMBORSO SPESE E INTERESSI EQUITATIVAMENTE CALCOLATI, LA SOMMA DI € 16.901,60, OLTRE AGLI INTERESSI CHE ANDRANNO A MATURARE FINO ALL’EFFETTIVO SODDISFO** (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 2 del 8.11.2008)

La società Sportiva Calcio Giugliano S.r.l. in data 26.1.2009 ha impugnato la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti (Com. Uff. n. 2 in data 8.11.2008), il quale, accogliendo il ricorso presentato dall’allenatore Marco De Simone, aveva condannato la società a pagare al predetto la complessiva somma di € 16.901,60 per saldo premio di tesseramento, per rimborso spese e per interessi, nell’assorbente considerazione che la società medesima “non aveva fatto pervenire, pur avendolo preannunciato, nessun documento atto a far valere le proprie controdeduzioni”.

In particolare la società reclamante, lamenta il vizio dell’impugnata decisione costituito da “insanabile errore procedurale”, non essendole stata a suo tempo notificata la convocazione per la ricordata riunione in data 8 novembre 2008 . Conseguentemente, nel comunicare che il De Simone “ha percepito tutto quanto dovuto dalla società” e nell’allegare il ricorso pure inviato alla Commissione Vertenze Economiche della Lega Nazionale Dilettanti, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione e la remissione degli atti all’organo giudicante di primo grado per l’esame del merito.

Il reclamo va dichiarato inammissibile, ciò preclude il deposito da parte della reclamante ed il conseguente esame da parte della Corte, di qualsivoglia documento..

La fattispecie all’esame, infatti, è caratterizzata dalla iniziale mancanza di un presupposto, voluto dall’ordinamento federale, che non consente una valida instaurazione del rapporto processuale e che determina una pronuncia dichiarativa della irritualità, preclusiva di ogni decisione sul merito della controversia.

Dal combinato disposto dell’art. 94 ter comma 13 N.O.I.F. e dell’art. 18 comma 15 C.G.S., invero, è dato desumere che la pronuncia emessa dal Collegio Arbitrale non è impugnabile e che il

pagamento delle somme accertate a favore dell'allenatore deve essere effettuato dalla società tempestivamente, pena l'irrogazione delle previste sanzioni.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Giugliano S.r.l. di Giugliano in Campania (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DELL'A.S.D. SCAFATI S. MARIA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA A TUTTO IL 1.4.2009 INFLITTA AL CALCIATORE DE VIVO FRANCESCO SEGUITO GARA SCAFATI S. MARIA/NAPOLI BARRESE DELL'8.2.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 409 dell'8.2.2009)

La società Sportiva Scafati S. Maria il 17.2.2009 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 409 del 9.2.2009), il quale in relazione alla gara Scafati S. Maria C5/Napoli Barrese disputatasi in data 8.2.2009, aveva squalificato a tutto l'1.4.2009 il calciatore De Vivo Francesco in quanto "espulso per fallo di reazione nei confronti di un avversario, alla notifica del provvedimento si avventava su un giocatore avversario (Mazzocchi Antonio) colpendolo con numerosi calci e pugni".

In particolare, la società reclamante pone in evidenza che il De Vivo venne inizialmente scalfiato da tergo dal Mazzocchi (reo anche di un antisportivo urlo prolungato) e che quindi si limitò a reagire all'aggressione subita, "solo per legittima difesa" con calci e pugni. La reclamante allega inoltre un comunicato di scuse, con il quale la società Napoli Barrese fa presente di aver sospeso il calciatore protagonista della rissa da ogni pratica sportiva, fino a nuovo ordine.

Conclusivamente chiede una riduzione della squalifica per il calciatore De Vivo.

Il reclamo va accolto.

Dagli atti risulta che il De Vivo, pur colpevole di una riprovevole condotta violenta, fu a ciò indotto per reazione alla violenza ed alla provocazione ripetutamente perpetrate a suo danno per iniziativa dell'avversario Mazzocchi, il cui deplorabile comportamento è stato poi stigmatizzato dalla sua stessa società di appartenenza.

Pertanto risulta equo limitare la squalifica del De Vivo ad un periodo di durata inferiore rispetto a quella del Mazzocchi.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Scafati S. Maria C5 di Scafati (Salerno) e, per l'effetto, riduce al 15.3.2009 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore De Vivo Francesco.

**3) RICORSO DELL'A.S.D. SPORTING CLUB CAGLIARI C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. PODDA DIEGO SEGUITO GARA ARZIGNANO GRIFO C 5/SPORTING CLUB CAGLIARI C5 DEL 7.2.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 415 dell'11.2.2009)

La società Sportiva Cagliari Calcio a 5 in data 12.2.2009 ha proposto reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 415 in data 11.2.2009), il quale in relazione alla gara Arzignano Grifo C5/Sporting Club Cagliari C 5 disputatasi il 7.2.2009, aveva comminato la squalifica per 2 gare effettive all'allenatore Podda Diego "per aver rivolto all'arbitro frasi ingiuriose, allontanato".

In particolare, la società reclamante chiede che venga "verificato con più attenzione il referto arbitrale, con eventuale convocazione degli ufficiali della gara, al fine di valutare le frasi oggetto della squalifica". Sottolinea altresì la correttezza sinora tenuta dal Podda.

Il reclamo va respinto.

Invero il referto arbitrale è chiarissimo nel riportare la frase ingiuriosa che con tono minaccioso il Podda ha rivolto all'arbitro, d'altro canto la ricorrente (che tra l'altro si è rivolta a giudice incompetente e cioè al Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a 5) non adduce alcun concreto elemento a sostegno di quanto affermato, né indica il *petitum* e cioè l'oggetto della domanda.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Sporting Club Cagliari C5 di Cagliari.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **2° Collegio composto dai Signori:**

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Dr. Luigi Antonio Esposito – Componenti; Dr. Franco Di Mario – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

### **4) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'U.S.D. CECILIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. MARCO LA SELLA/CECILIANO DEL 30.11.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Arezzo – Com. Uff. n. 22 del 24.12.2008)**

Con reclamo del 2.12.2008 la società San Marco La Sella ricorreva avverso l'omologazione della gara San Marco La Sella/Ceciliano (0-2) del 30.11.2008, deducendo che alla gara aveva partecipato un calciatore del Ceciliano, Casini Francesco, tesserato come arbitro presso la sezione A.I.A. di Arezzo, in violazione del primo comma dell'art. 40 N.O.I.F..

Il Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Arezzo, "vista la comunicazione (della sezione A.I.A. di Arezzo) inviata via fax il 15.12.2008... da cui si evince che a tale data il Casini è sempre tesserato A.I.A. che pertanto deve ritenersi che non aveva titolo a partecipare alla gara oggetto del reclamo"... infliggeva al Ceciliano la punizione sportiva della perdita per 3-0 della gara San Marco La Sella/Ceciliano.

Con il presente ricorso la società Ceciliano chiede la revoca della decisione predetta deducendo di aver appreso telefonicamente dall'ufficio tesseramento del Comitato Regionale Toscana che il tesseramento del Casini, riavviato dopo le dimissioni da arbitro, aveva avuto esito positivo con inserimento in data 29.1.2009 e con decorrenza 15.12.2008, data dell'invio dell'istanza; aggiungeva, inoltre la Ceciliano che tutta la documentazione, compreso l'istanza di tesseramento, era stata inviata il 4.12.2008 per posta al Giudice Sportivo e riconsegnata dalle poste italiane al mittente il 5.1.2009.

Il ricorso va dichiarato inammissibile poichè non sussistono i presupposti previsti dall'art. 39 C.G.S..

In particolare non sono rilevanti come elementi nuovi e successivi alla decisione in esame, da utilizzare per la revocazione la notizia telefonica circa il tesseramento avendo il Giudice Sportivo, in sede di decisione, accertato, con la comunicazione da parte della Sezione A.I.A., che il Casini era tesserato arbitro alla data della gara in questione; e per lo stesso motivo non ha rilevanza la predetta documentazione inviata, anche se fosse pervenuta.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'U.S.D. Ceciliano di Arezzo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL F.C. CARAPELLESE A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. CARAPELLESE/VITOBELLO STORNARA DEL 21.12.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n.45 del 15.1.2009)

Il F.C. Carapellese A.S.D. ha impugnato per revocazione la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia che le infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara Carapellese/Vitobello Stornara del 21.12.2008 (Campionato Provinciale di 3<sup>a</sup> Categoria) avendola ritenuta responsabile dell'impiego, in detto incontro, dell'atleta Gammarota Giuseppe in posizione irregolare perché squalificato per 3 giornate a causa di comportamenti antisportivi da lui consumati in occasione della precedente gara Carapellese/S. Agata giocata il 7.12.2008.

Deduce, col corredo di una copiosa produzione documentale, che il giudicato contestato sarebbe viziato da "errore di fatto" indotto da un caso di omonimia in quanto il Gammarota Giuseppe schierato nella gara "*de qua*" e nato il 22.5.1983, sarebbe persona diversa dall'omonimo calciatore squalificato, nato il 22.8.1980.

Il ricorso è ammissibile e va accolto.

Risulta, infatti, inequivocabilmente, dalle distinte dei calciatori utilizzati dal F.C. Carapellese A.S.D. nelle due partite e dai relativi referti di gara che il provvedimento disciplinare adottato dall'arbitro nella partita Carapellese/S. Agata del 7.12.2008 al 19° del primo tempo riguardava il Gammarota nato nel 1980 e non invece l'omonimo del 1983 che invece veniva utilizzato solo a partire dal 25° del secondo tempo.

E poiché nella gara in esame venne impiegato, come si evince dalle relative distinte dei calciatori, quest'ultimo è di solare evidenza, come l'errore di fatto in cui ebbe ad incorrere la Commissione Disciplinare Territoriale Pugliese sia del tutto incontrovertibile e debba, quindi, essere sanato.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara ammissibile e accoglie il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal F.C. Carapellese A.S.D. di Carapelle (Foggia) e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e ripristina il risultato di 2-1 conseguito sul campo, nella gara in epigrafe indicata.

**6) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DALL'A.S.D. CENTRO SCHUSTER AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. CENTRO SCHUSTER/GARIBALDINA DEL 24.1.2009** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 30 del 12.2.2009)

Con reclamo del 30.1.2009 la società Garibaldina ricorreva avverso la decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 28 del 29.1.2009) con cui era stata irrogata alla stessa Garibaldina la punizione sportiva della perdita della gara Centro Schuster/Garibaldina del 24.1.2009, non avendo quest'ultima aderito all'invito dell'arbitro, dopo la sospensione della gara per scarsa illuminazione del campo di gioco, di continuare a giocare su un campo diverso, omologato, sito a 20 metri di distanza nello stesso centro sportivo.

La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia accoglieva l'appello proposta dalla Garibaldina avverso la predetta decisione, ritenendo responsabile la società ospitante Centro Schuster della mancata disputa della gara poiché "doveva consentire la prosecuzione della gara sul terreno di gioco designato", anche in considerazione che il nuovo campo indicato "aveva caratteristiche diverse, in erba e non sintetico" ed infliggendo allo stesso Centro Schuster la perdita della gara.

Con il presente ricorso la società Centro Schuster chiede la revoca della decisione predetta deducendo alcune censure, che riguardano tra l'altro il comportamento dell'arbitro che avrebbe errato nel sospendere la partita essendo il campo sufficientemente illuminato, nonché il comportamento della

Garibaldina che non avrebbe rispettato i tempi di attesa (45 minuti tra la sospensione temporanea e quella definitiva).

Il ricorso va dichiarato inammissibile poiché non sussistono i presupposti previsti dall'art. 39 C.G.S..

In particolare la reclamante deduce delle censure avverso la decisione della Commissione Disciplinare senza indicare elementi nuovi e successivi alla decisione stessa, da utilizzare per la revocazione. In sostanza la reclamante ha di fatto proposto una impugnazione della decisione in esame, promuovendo un terzo grado di giudizio non previsto dalle disposizioni in materia.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.S.D. Centro Schuster di Milano.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3° Collegio composto dai Signori:**

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Gabriele De Sanctis, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Franco Di Mario – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario

#### **7) RICORSO DELL'A.S.D. MONTESILVANO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL CALCIATORE CORNACCHIA LUCA SEGUITO GARA MONTESILVANO CALCIO A 5/BIANCOAZZURRO FASANO DEL 14.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 437 del 18.2.2009)**

Con ricorso del 20.2.2009 avverso il provvedimento in epigrafe l'A.S.D. Montesilvano Calcio a 5 chiedeva a questa Corte di Giustizia Federale la riduzione della squalifica di 3 giornate a carico del calciatore Luca Cornacchia per i fatti verificatisi in occasione della gara contro il Biancazzurro Fasano disputata a Montesilvano il 14.2.2009 nel corso della quale il calciatore, espulso per doppia ammonizione per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare, alla notifica del procedimento, rivolgeva reiterate frasi ingiuriose nei confronti dei direttori di gara.

Nel ricorso, il Presidente del sodalizio ricorrente, eccepiva che il calciatore, già erroneamente ammonito per la seconda volta, non intendeva offendere l'arbitro, essendosi limitato a commentare ironicamente con un "complimenti" l'operato del medesimo.

Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato.

Non sussiste giustificazione alcuna a fronte delle espressioni ripetutamente rivolte al direttore di gara per effetto della comunicazione di un provvedimento sanzionatorio.

Detto contegno, decisamente antisportivo, va censurato in ogni caso con conseguente conferma del provvedimento impugnato, rivelandosi la sanzione di fatto congrua.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Montesilvano Calcio A5 di Montesilvano (Pescara).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

-----  
**Publicato in Roma l'8 giugno 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete